

ALLEGATO B - N 3024 RPT/N ALBO FON.

Statuto della Fondazione denominata  
"CIRCOLO DEI LETTORI"

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita per trasformazione dell'Associazione denominata "Circolo dei Lettori" una  
Fondazione denominata

"CIRCOLO DEI LETTORI"

con sede in TORINO, Via Bogino n. 9.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2 - Ambito di operatività

La Fondazione opera sul territorio della Regione Piemonte.

Articolo 3 - Scopi

La Fondazione Circolo dei lettori persegue finalità di promozione culturale con particolare riguardo alla diffusione del libro e della lettura.

La Fondazione, quindi, coerentemente a quanto sopra intende ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare progetti ed eventi di qualsiasi genere riguardanti fatti, beni ed espressioni culturali e sociali attinenti al patrimonio culturale e alla sua valorizzazione e al mondo della cultura del libro e della multimedialità.

Nel perseguimento dei propri scopi, la Fondazione promuove e favorisce le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali ed Internazionali e con personalità, artisti, istituzioni culturali italiane e straniere, che possano contribuire, in particolare, allo sviluppo della Cultura del Libro in tutte le sue manifestazioni.

Articolo 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse


Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti od a qualsiasi titolo detenuti;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, mostre ed esposizioni, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte le iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico;
- f) istituire premi e borse di studio;
- g) collaborare ed instaurare relazioni con enti scientifici e culturali, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;
- h) svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali, compresa in via accessoria e strumentale ogni attività di carattere commerciale, nonché, nei limiti di



*Luca Beatrix*

*Nichola Coppola*



legge, la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali.

#### Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione indisponibile costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori ed espressamente destinati a tale finalità;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio indisponibile o disponibile;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Gestione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

#### Articolo 6 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### Articolo 7 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 (trenta) di novembre il Consiglio di Gestione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore dei conti.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.

Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata presso la sede della Fondazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'adunanza del Comitato dei Fondatori per l'approvazione dello stesso.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Gestione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali, per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonchè di fondi e riserve durante la vita

*Lucia Beatrix*

*Lucia Beatrix*




*[Handwritten signature]*

della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### Articolo 8 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Comitato dei Fondatori;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente della Fondazione;
- la Consulta degli Aderenti;
- il Revisore dei Conti.



#### Articolo 9 - Fondatori e Aderenti

E' socio Fondatore la Regione Piemonte.

Possono essere ammessi, quali soci Fondatori, gli Enti Pubblici e Privati che ne facciano richiesta e che vengano accolti a farne parte con deliberazione del Comitato dei Fondatori. Sono Aderenti i soggetti, pubblici e privati, che presentano richiesta di adesione alla Fondazione, garantendo l'apporto annuale di contributi, sia sotto forma di erogazioni economiche o utilità finanziarie, sia sotto forma di prestazione di servizi, di valore uguale o superiore alla misura stabilita dal Consiglio di Gestione e comunque non inferiore alla quota stabilita nel presente articolo. In caso di apporti non pecuniari, siano essi in beni o in servizi, la valorizzazione degli stessi è demandata al Consiglio di Gestione, che si esprime con specifica deliberazione motivata.

La delibera di accoglimento della richiesta di adesione da parte del Comitato dei Fondatori conferisce a ciascun Aderente il diritto di voto nella relativa Consulta, nella misura indicata nel presente articolo.

Il Consiglio di Gestione determina una volta all'anno, in occasione della predisposizione del bilancio preventivo, la misura minima del contributo richiesto agli Aderenti.

#### Articolo 10 - Esclusione

Il Comitato dei Fondatori delibera l'esclusione dei soci Fondatori o Aderenti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva, l'inadempimento nell'effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto.

#### Articolo 11 - Il Comitato dei Fondatori

Il Comitato dei Fondatori è composto dal legale rappresentante di ciascun Fondatore o suo delegato.

Il sistema di voto all'interno del Comitato dei Fondatori è disciplinato con il sistema dei punti/voto in proporzione alla contribuzione complessiva storicizzata di ciascuno di essi al patrimonio e/o al fondo di gestione della Fondazione.

L'attribuzione dei punti/voto a ciascuno dei Fondatori è aggiornata dal Comitato dei Fondatori medesimo in occasione di ogni ulteriore contribuzione, secondo la metodologia oggettiva approvata dallo stesso Comitato dei Fondatori.

Il Comitato dei Fondatori:

- a) stabilisce le linee generali e le direttive dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo e il programma di attività predisposto dal Consiglio di Gestione;
- c) delibera in merito alle modificazioni dello Statuto;
- d) delibera in merito all'ammissione di nuovi soci Fondatori o Aderenti;
- e) delibera in merito all'esclusione dei soci Fondatori o Aderenti sulla base del precedente art.

*Luce Beatrice*

*Luce Beatrice*



10;

f) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio residuo.

Il Comitato dei Fondatori si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, entro il 30 novembre, per approvare in tempo utile il bilancio preventivo dell'anno seguente e entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Il Comitato dei Fondatori è convocato dal Presidente del Consiglio di Gestione di propria iniziativa, ovvero su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio di Gestione, ovvero su richiesta di almeno la metà dei Fondatori ed è presieduto dallo stesso Presidente. Il Comitato dei Fondatori è convocato mediante avviso raccomandato o invio di telefax o invio di comunicazione a mezzo di posta elettronica ai Fondatori che permetta l'avviso di avvenuta ricezione.

La convocazione deve contenere l'Indicazione dell'ordine del giorno e deve essere inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione fatti salvi i casi d'urgenza.

Il Comitato dei Fondatori è validamente costituito con la presenza dei componenti rappresentativi della maggioranza dei punti/voto.

Le deliberazioni del Comitato dei Fondatori sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei punti/voto dei suoi componenti presenti alla deliberazione.

Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto e allo scioglimento della Fondazione devono essere prese con la maggioranza dei 2/3 dei punti/voto dei componenti del Comitato dei Fondatori.

#### Articolo 12 - Consulta degli Aderenti

Ogni Aderente interviene alla relativa Consulta mediante il proprio legale rappresentante o mediante un delegato provvisto di delega scritta. Ciascun delegato non può essere titolare di più di due deleghe.

Ciascun Aderente ha diritto a un voto ogni Euro di valore dei contributi apportati alla Fondazione nell'anno in corso.

La Consulta degli Aderenti delibera ogni anno sulla nomina del proprio rappresentante nel Consiglio di Gestione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti cui hanno diritto gli Aderenti alla Fondazione e in regola con il versamento della quota annuale.

Le delibere sono validamente assunte, salvo quanto stabilito nel precedente comma, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti cui hanno diritto gli Aderenti presenti, qualunque sia il numero degli stessi e dei voti cui hanno diritto.

La Consulta viene convocata in ogni caso non oltre trenta giorni prima della scadenza del consigliere di gestione nominato dalla Consulta stessa, al fine di procedere alla nuova nomina.

La convocazione della Consulta è effettuata dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata inviata ai legali rappresentanti degli Aderenti almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Il Consiglio di Gestione precisa in ogni convocazione il numero di voti spettanti a ciascun Aderente.

La Consulta è presieduta dal Presidente della Fondazione o da altro consigliere da lui delegato, che nomina un segretario verbalizzante.

La Consulta può elaborare proposte e formulare pareri e rilievi atti al raggiungimento dei fini istituzionali della Fondazione da presentare al Consiglio di Gestione per il tramite dei propri rappresentanti.

#### Articolo 13 - Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione, con



*Luca Scatena*  
*Luca Scatena*

criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare provvede, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;
- predisporre il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- determinare la misura minima del contributo annuale richiesto agli aderenti;
- nominare il Revisore dei Conti;
- adottare il regolamento per il funzionamento interno della Fondazione;
- nominare il Direttore della Fondazione;
- nominare il Comitato Scientifico;
- sottoporre al Comitato dei Fondatori proposte per:
  - a) eventuali modifiche statutarie;
  - b) eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti Pubblici e/o Privati, nazionali e/o internazionali;
- accertare l'eventuale impossibilità di perseguire gli scopi della Fondazione e riferirne al Comitato dei Fondatori per gli opportuni provvedimenti.

Il Consiglio di Gestione è composto da 3 (tre) ovvero da 5 (cinque) membri di cui uno è il Presidente della Fondazione, nominato ai sensi del successivo articolo 14; uno è nominato dal Comitato dei Fondatori e uno è nominato dalla Consulta degli Aderenti.

Ove il Consiglio di Gestione sia composto da 5 (cinque) membri, i due ulteriori saranno nominati dal Comitato dei Fondatori.

Il Consiglio di Gestione resta in carica tre esercizi ed è riconfermabile.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire due giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio di Gestione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Gestione possono anche tenersi in teleconferenza nel rispetto delle norme di legge.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza dal Consigliere più anziano.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.


L'ingiustificata assenza alla partecipazione di più di tre riunioni consecutive del Consiglio di Gestione determina l'immediata decadenza dall'incarico di Consigliere.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, la designazione del Consigliere spetta all'Organo che aveva nominato il Consigliere vacante.

#### Articolo 14 - Presidente della Fondazione


Il Presidente della Fondazione, nominato dalla Giunta della Regione Piemonte, è anche il Presidente del Consiglio di Gestione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private.



*Lucia Leotruca*

*Luca Coppol*



e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente dura in carica tre esercizi ed è immediatamente rieleggibile per non più di due mandati.

#### Articolo 15 - Direttore

Il Consiglio di Gestione nomina il Direttore della Fondazione.

Questi partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione e delle assemblee dei Fondatori e degli Aderenti senza diritto di voto ma collabora all'attuazione delle loro deliberazioni. Dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è a capo del personale dipendente della stessa.

Collabora ad individuare ed indicare le scelte fondamentali e le Iniziative della Fondazione intese al raggiungimento delle finalità istituzionali, formulando proposte al Consiglio di Gestione ed esprimendo pareri sulle materie e questioni di cui venga investito. Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione, sotto la direzione del Presidente e nell'ambito dei poteri conferitigli da apposite delibere del Consiglio di Gestione, potendo essergli altresì conferite procure attinenti la rappresentanza della Fondazione.

#### Articolo 16 - Comitato Scientifico

Il Consiglio di Gestione può deliberare l'istituzione di un Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Gestione tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio tra gli editori, i librai, i bibliotecari e gli intellettuali nei settori di interesse della Fondazione, in particolare tra i rappresentanti della "filiera del libro".

Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza e fornisce indicazioni al Consiglio di Gestione per i programmi e le attività della Fondazione.

In particolare, il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma generale ed annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Gestione ne richiede espressamente il parere.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione che lo presiede e delibera a maggioranza degli intervenuti.

#### Articolo 17 - Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti, nominato dal Comitato dei Fondatori, è l'organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Gestione.

Il Revisore dei Conti può in qualsiasi momento procedere, ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.


Il Revisore dei Conti resta in carica tre esercizi, può essere riconfermato e può essere revocato in qualsiasi momento, previa delibera motivata del Consiglio di Gestione.

#### Articolo 18 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, Il Comitato dei Fondatori provvede alla nomina del liquidatore e delibera sulla devoluzione del patrimonio ad altri Enti.

*Leo Beotano*

*Liciana Caporali*



*[Handwritten signature]*


revocato in qualsiasi momento, previa delibera motivata del Consiglio di Gestione.

Articolo 18 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, Il Comitato dei Fondatori provvede alla nomina del liquidatore e delibera sulla devoluzione del patrimonio ad altri Enti che perseguano finalità analoghe.

Articolo 19 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.



LIQUIDATORE  
2012